

Pieve di Soligo, 17.01.2017

Circolare n. 1

OGGETTO: Legge di Stabilità (L. 232 del 11/12/2016, pubblicata nella G.U. del 21/12/2016), Decreto Legge 193 del 22/10/2016 convertito dalla Legge 225 dell'01/12/2016 ed altre novità.

INDICE:

LEGGE DI STABILITA':

Proroga “superammortamento” e nuovo “iperammortamento”	pag. 2
Regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata.....	pag. 3
Rivalutazioni terreni e partecipazioni – assegnazioni beni soci	pag. 3
Credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo.....	pag. 4
Proroga Nuova Sabatini	pag. 4
Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine autoveicoli	pag. 5
Imposta sul reddito d'impresa (IRI)	pag. 5
Aiuto alla Crescita Economica (ACE)	pag. 5
Agevolazioni investimenti in start up	pag. 5
Note variazione iva in presenza di procedure concorsuali	pag. 6
Collaborazione volontaria.....	pag. 6
Novità per le aziende agricole.....	pag. 6
Proroga detrazioni per lavori edilizi	pag. 6
Ritenute che il condominio deve versare all'appaltatore	pag. 7
Aliquota gestione separata INPS.....	pag. 7
Società sportive dilettantistiche.....	pag. 7
Aumento detraibilità spese per frequenza scolastica.....	pag. 7
Bonus baby sitter	pag. 7

DECRETO LEGGE 193/2016:

Scioglimento di Equitalia	pag. 8
Nuovo adempimento: invio dati fatture (ex spesometro)	pag. 8
Scomputo delle ritenute d'acconto	pag. 9
Rottamazione delle cartelle esattoriali.....	pag. 9
Nuovi indici di premialità e soppressione degli studi di settore.....	pag. 10
Accertamenti bancari e presunzioni.....	pag. 10
Spese di viaggio anticipate al professionista dal committente	pag. 10
Notificazioni degli atti fiscali a mezzo Pec	pag. 10
Termine per la consegna delle certificazioni uniche	pag. 10
Tax day.....	pag. 10
Cedolare secca e regimi fiscali per opzione	pag. 11
Modello F24 cartaceo per versamenti sopra i 1.000 euro	pag. 11
Visto per Iva richiesta a rimborso o in compensazione	pag. 11
Cessazione d'ufficio delle partite Iva inattive	pag. 11

ALTRE NOVITA'

Nuovo modello delle dichiarazioni d'intento.....	pag. 11
Fatture elettroniche, portale dedicato sul sito Agenzia Entrate	pag. 12
730 precompilato, ulteriori soggetti obbligati all'invio dei dati	pag. 12
Soppressione codici tributo F24.....	pag. 12
Saggio interessi legali	pag. 12

LEGGE DI STABILITA'
(in vigore dall'01/01/2017 salvo diversamente indicato)

**PROROGA DEL "SUPERAMMORTAMENTO" DI CESPITI AMMORTIZZABILI NUOVI
 INTRODUZIONE DELL'"IPERAMMORTAMENTO" PER TALUNE CATEGORIE DI CESPITI**

Viene prorogata di un anno l'agevolazione del cosiddetto "super-ammortamento", relativo all'acquisto di **beni strumentali nuovi**, già introdotta dalla Legge di Stabilità 2016: per acquisti (anche in leasing) effettuati dal 01/01/2017 al 31/12/2017 di beni ammortizzabili materiali nuovi (esclusi: quelli con aliquote di ammortamento fiscali inferiori a 6,5%, quali i fabbricati, le costruzioni ed i beni particolari come condutture e condotte), le imprese ed i professionisti potranno dedurre (ai fini delle imposte dei redditi Ires ed Irpef, esclusa quindi l'irap) quote di ammortamento calcolate sul 140% del costo di acquisto (o dei canoni di leasing). La deduzione della maggiorazione del 40% avverrà extracontabilmente, mediante una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. Per rientrare nel periodo agevolativo va verificata la data di acquisizione del bene ovvero, nel caso di beni mobili, la data di consegna, mentre per altri beni (es. impianti), la data di fine installazione; per il leasing vale la data di consegna. Si ricorda che è invece diverso il concetto di "entrata in funzione" del bene, ovvero il momento dal quale il bene è effettivamente utilizzabile: tale data è importante per l'avvio dell'ammortamento, non per l'agevolazione in oggetto. In ogni caso, per determinare la data di acquisizione, vanno comunque verificate eventuali clausole contrattuali che subordinano la proprietà del bene, ad esempio, al buon fine del collaudo.

NOVITA':

- l'esclusione dall'agevolazione dell'acquisto di veicoli aziendali non strumentali per l'azienda; vengono quindi escluse ad esempio le automobili aziendali utilizzate normalmente in azienda o date in uso promiscuo a dipendenti e collaboratori;
- l'agevolazione si applica anche ai beni consegnati entro il **30 giugno 2018**, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato versato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

IPERAMMORTAMENTO: viene introdotta una nuova agevolazione, per cespiti ammortizzabili con particolari caratteristiche tecnologiche, che prevede l'ammortamento di tali cespiti calcolato sul 250% del costo ammortizzabile; l'agevolazione è utilizzabile solo da **soggetti titolari di reddito di impresa**. La procedura di calcolo e di deduzione è uguale a quella utilizzata nel "superammortamento", applicando però una maggiorazione del 150% del costo fiscale ammortizzabile di specifici beni elencati nell'Allegato A alla Legge di Stabilità; deve trattarsi quindi di beni tecnologici interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In abbinamento a tale agevolazione, viene introdotto anche un ulteriore "superammortamento" del 140% sui beni immateriali di cui all'Allegato B alla Legge di Stabilità: si tratta in particolare di software, sistemi, piattaforme e applicazioni, idonei a interconnettere i beni soggetti all'iperammortamento, prima citati.

Per poter beneficiare dell'iperammortamento per i beni dell'Allegato A e del superammortamento per i beni dell'allegato B, deve essere rilasciata una **autocertificazione** del legale rappresentante/titolare dell'impresa che attesti che il bene: (i) possiede le **caratteristiche tecniche** tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o B, e (ii) è **interconnesso** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per gli acquisti di costo unitario superiore a 500.000 euro tale attestazione deve risultare da una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.

L'agevolazione in questione è **alternativa** a quella del superammortamento prorogato per il 2017 e già in funzione nel 2015/2016.

Gli allegati A e B possono essere scaricati dal seguente sito internet della Gazzetta Ufficiale:

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg>

commi 8-13

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA	
<p>Dall'01/01/2017 viene introdotto obbligatoriamente, <u>per le ditte individuali e le società di persone in contabilità semplificata</u>, il principio di tassazione per cassa dei componenti reddituali, in sostituzione di quello di competenza.</p> <p>Il reddito imponibile dei soggetti in contabilità semplificata sarà quindi determinato dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi) "incassati" nel periodo di imposta, e le spese "pagate" nel periodo stesso, computati secondo il principio di "cassa". Alcune componenti reddituali confluiscono nel reddito, in ogni caso, per competenza: plusvalenze e sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive, ammortamenti, canoni leasing e accantonamenti di acquiescenza e previdenza, nonché le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti. Sono confermate le deduzioni forfettarie per gli intermediari e rappresentanti di commercio, per gli esercenti attività di ristorazione e alberghiera, e per gli autotrasportatori e distributori di carburante. Nel primo anno è possibile inoltre dedurre come costo le rimanenze finali dell'anno precedente. Le stesse modalità di calcolo valgono per la determinazione della base imponibile Irap.</p> <p>Per ottemperare agli obblighi contabili al principio di cassa, le imprese possono tenere alternativamente i seguenti registri:</p> <p>a) Registro dei ricavi percepiti e delle spese sostenute nell'esercizio nel quale si dovrà annotare cronologicamente i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: l'importo, le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della fattura o altro documento emesso. Stesso adempimento va effettuato per l'annotazione delle spese sostenute nell'esercizio. Gli altri componenti reddituali devono essere annotati invece nei registri obbligatori entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p> <p>b) Registri IVA integrati con le annotazioni richieste ai fini del nuovo regime per cassa, nei quali annotare, in maniera separata, i componenti reddituali non rilevanti ai fini della citata imposta.</p> <p>c) Registri IVA, senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti. Tale opzione, vincolante per un triennio, comporta l'obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione IVA. In tal caso, opera una presunzione legale, secondo cui la data di registrazione della operazione ai fini IVA coincide con quella di incasso o di pagamento, ai fini IRPEF.</p> <p><u>In alternativa al nuovo regime di cassa</u>, le imprese possono optare per la contabilità ordinaria. I soggetti che hanno i requisiti per entrare nel regime dei "minimi" adottano quest'ultimo, salvo fare l'opzione per il nuovo regime di cassa.</p>	c. 17-23
RIVALUTAZIONE DEI BENI STRUMENTALI AZIENDALI RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTI DA PERSONE FISICHE, SOCIETA' SEMPLICI ED ENTI NON COMMERCIALI ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI; ESTROMISSIONE DI BENI IMMOBILI DELL'IMPREDITORE	c. 556-564 c. 554-555 c. 565-566
<p>Viene prorogata la possibilità, per le società di capitali e gli enti soggetti a Ires, di rivalutare i beni e partecipazioni presenti nell'attivo immobilizzato al 31/12/2015 ed ancora presenti nel bilancio dell'esercizio successivo, versando una imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i non ammortizzabili. La rivalutazione dei beni sarà fiscalmente riconosciuta dal 2019 (2018 per gli immobili). L'imposta sostitutiva va versata in un'unica soluzione entro il termine per il saldo delle imposte relative all'anno 2016. E' possibile, inoltre, versare un'imposta sostitutiva del 10% per affrancare il saldo attivo di rivalutazione, entro gli stessi termini suddetti.</p>	

<p>La norma esclude espressamente dalla rivalutazione i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa (beni merce). La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea e va annotata nell'inventario e nella nota integrativa.</p> <p>Vengono nuovamente prorogati di un anno i termini per la rideterminazione del valore di acquisto di terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, possedute da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, previo pagamento di un'imposta sostitutiva sulle plusvalenze. I beni da rivalutare devono essere posseduti alla data del 01/01/2017; viene fissata al 30 giugno 2017 la scadenza per il versamento dell'unica o della prima rata dell'imposta sostitutiva (pari all'8%), in caso di pagamento in tre rate annuali di pari importo. La redazione e il giuramento della perizia dovranno essere effettuati sempre entro il 30 giugno 2017.</p> <p>Si riaprono i termini per beneficiare della disciplina agevolata di assegnazione o cessione di taluni beni ai soci, della trasformazione delle società in società semplice e della estromissione dal patrimonio dell'impresa individuale dei beni immobili strumentali. Le assegnazioni/cessioni dei beni ai soci e le trasformazioni in società semplice possono essere effettuate entro il 30 settembre 2017. Le norme si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa individuale dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2016 purché poste in essere entro il 31 maggio 2017.</p> <p>L'agevolazione consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e dell'IRAP, sulle plusvalenze originate dall'assegnazione ai soci di beni immobili, o mobili registrati, non strumentali all'attività dell'impresa, ovvero da operazioni di trasformazione in società semplice di società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.</p> <p>L'imposta è pari all'8% (oppure al 10,5% se società non operative) o del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione ai soci dei beni e a quelle delle società che si trasformano, da versare entro il 30 novembre 2017, per il 60% del suo ammontare, ed entro il 16 giugno 2018, per la parte residua.</p>	
CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE DI RICERCA E SVILUPPO	
<p>Viene innovata la normativa relativa alle agevolazioni per spese di ricerca e sviluppo, introdotte con l'art. 3 del DL n. 145 del 2013. L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito di imposta, da utilizzare solo in compensazione a partire dall'esercizio successivo a quello di sostenimento delle spese, pari al 50% delle spese di ricerca e sviluppo incrementali rispetto ad una media fissa di riferimento sui medesimi investimenti effettuati nel triennio 2012-2014; l'investimento minimo deve essere pari a € 30.000. Rientrano fra le spese agevolabili quelle relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo; b) quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio; c) ricerca <i>extra-muros</i>, ovvero effettuata presso enti esterni; d) competenze tecniche e privative industriali. <p>Viene esteso fino al 31/12/2020 il periodo durante il quale è possibile effettuare gli investimenti; saranno ammissibili inoltre le spese relative a tutto il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, non solo quindi le spese per il "personale altamente qualificato".</p>	c. 15-16
"NUOVA SABATINI", RIAPERTURA DEI TERMINI	
<p>Viene prorogata fino al 31/12/2018, con nuovi stanziamenti, l'agevolazione "Nuova Sabatini" che permette l'acquisto di nuovi cespiti ammortizzabili usufruendo di un abbattimento degli interessi passivi sul finanziamento acceso per l'acquisto.</p> <p>Dal prossimo anno sono ammessi anche investimenti da parte delle PMI relativi all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura</p>	c. 52-58 Decr. Dirett. 22/12/2016

<p>4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Per ulteriori informazioni si può accedere al sito internet dedicato del Ministero Att. Prod.: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini</p>	
DEDUCIBILITÀ CANONI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PER AUTOVEICOLI DI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO	
<p>Viene incrementato il limite annuo della deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio, che passa da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro. La nuova norma rende equiparabile il vantaggio fiscale dell'acquisto del veicolo con il noleggio.</p>	c. 37
IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI)	
<p>Viene introdotta, per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, la nuova Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI), applicabile, su opzione, al reddito aziendale al netto degli eventuali utili distribuiti al titolare od ai soci. Con tale normativa si intende quindi suddividere due tipologie di reddito: a) il reddito d'impresa che, al netto delle somme prelevate dal titolare/soci e destinate a finalità personali, è tassata con l'aliquota del 24%; b) le "remunerazioni" ed i "prelevamenti" del titolare/soci che è soggetta alle aliquote personali progressive (scaglioni irpef). L'aliquota IRI è la medesima dell'Ires (24% dal 2017) e viene applicata al reddito d'impresa, appunto, in tassazione separata e non con gli scaglioni Irpef.</p>	c. 547-548
AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)	
<p>L'"Aiuto alla crescita economica" è un trattamento fiscale agevolato, riservato alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato, rispetto a quello presente nell'esercizio 2010, mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Tale regime agevolato consiste in una deduzione dal reddito delle società di capitale, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, di un importo calcolato sull'incremento del capitale proprio, utilizzando una aliquota denominata "rendimento nozionale". <u>Le principali novità apportate dalla legge di stabilità sono le seguenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - si prevede, già dall'esercizio 2016, che la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni (es. certificati di deposito), rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010; - sempre per le persone fisiche e le società di persone, l'incremento di P.N. deve essere calcolato sulla differenza tra Patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e quello al 31 dicembre 2010; il calcolo dell'Ace verrà effettuato quindi utilizzando come dato di partenza la differenza tra il patrimonio netto al 31/12/2015 e quello al 31/12/2010 (si ritiene senza tener conto dell'utile di esercizio come per i soggetti Ires) aggiungendo/sottraendo poi gli eventuali incrementi/decrementi "netti" relativi al 2016 come i conferimenti in denaro e le rinunce irrevocabili alla restituzione di precedenti finanziamenti oppure gli utili accantonati a riserva, con esclusione di quelli vincolati a riserve non disponibili ; - l'aliquota utilizzata per il calcolo del "rendimento nozionale" del nuovo capitale proprio è pari al 2,3% per il 2017 e del 2,7% per gli anni successivi. 	c. 549-553
AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI NELLE START-UP E NELLE PMI INNOVATIVE	
<p>Viene innalzata al 30% l'aliquota per calcolare la detrazione IRPEF e la deduzione IRES, sull'investimento effettuato in <i>start-up</i> a vocazione sociale o <i>hi-tech</i> in campo energetico. L'importo massimo dell'investimento agevolabile per i soggetti IRPEF è 1 milione di euro l'anno, mentre il massimale agevolabile per gli investimenti effettuati da contribuenti IRES è pari a 1.8 milioni l'anno. Per entrambe le categorie di soggetti, il periodo minimo di detenzione dell'investimento è aumentato da 2 a 3 anni.</p>	c. 66-69

<p>EMISSIONE DI NOTE DI VARIAZIONE IVA IN CASO DI PROCEDURE CONCURSUALI (FALLIMENTI)</p> <p>Viene nuovamente cambiata la normativa in tema di emissione di note di variazione (note di accredito) per l'iva, nel caso in cui il debitore sia sottoposto a procedure concorsuali/fallimentari. La precedente Legge di Stabilità 2016 prevedeva la possibilità di emettere le note di variazione a partire dalla data dalla quale il committente è assoggettato alla procedura concorsuale, cioè dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento (a partire dai fallimenti disposti dal 2017). <u>La nuova Legge di stabilità elimina tale previsione e torna a ripristinare la vecchia normativa secondo cui, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, la possibilità di operare la variazione in diminuzione (emissione della nota di accredito per l'iva) è possibile solo a decorrere dal momento in cui dette procedure si siano concluse infruttuosamente, ovvero dalla chiusura del fallimento.</u></p>	<p>c. 567</p>
<p>COLLABORAZIONE VOLONTARIA (VOLUNTARY DISCLOSURE)</p> <p>Vengono riaperti i termini per la collaborazione volontaria (o <i>voluntary disclosure</i>, in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero) per eseguire la procedura nel periodo 24/10/2016-31/07/2017.</p>	<p>c. 633-636</p>
<p>NOVITA' PER LE AZIENDE AGRICOLE</p> <p>- Viene introdotta, per il triennio 2017-2019 un'esenzione Irpef per i redditi fondiari dominicali e agrari dei terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli Iap (imprenditore agricolo multifunzionale che fornisce anche servizi), a condizione che essi siano iscritti alla previdenza agricola. L'agevolazione è applicabile sia all'imprenditore individuale che alle società semplici mentre ci sono ancora dubbi sull'estensione anche alle società di persone, per le quali è necessario un chiarimento da parte dell'Ag. Entrate. Sono invece esclusi dall'agevolazione le società di capitali, le cooperative, i consorzi e tutti gli altri enti soggetti ad Ires.</p> <p>Viene riconosciuto un esonero contributivo per tre anni per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a 40 anni, che hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola nel 2016 (solo per le aziende ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate) o che la effettueranno nel corso del 2017 (senza limiti di ubicazione delle aziende). L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalle norme vigenti.</p> <p>- Aumentano per il 2017 le percentuali di compensazione Iva su bovini (7,7%) e suini (8%).</p>	<p>c. 44 c. 344-345 c. 45-46</p>
<p>PROROGA AGEVOLAZIONI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE (50%), ECOBONUS PER RISPARMIO ENERGETICO (65%) E PER ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI (50%).</p> <p>Vengono prorogate fino al 31/12/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le agevolazioni per lavori di manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo su immobili a prevalente destinazione abitativa (detrazioni irpef del 50%); • le agevolazioni (detrazione irpef 50% "bonus mobili") per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici da abbinare ai lavori edili di cui al punto precedente <u>ma solo se iniziati nel 2016;</u> • le agevolazioni per risparmio energetico (detrazioni del 65%); • le agevolazioni del 50% per l'acquisto di abitazioni situate in un immobile interamente ristrutturato. <p>Ricordiamo che per tutte le agevolazioni predette, le detrazioni Irpef <u>sono dedotte in quote decennali.</u></p> <p>Vengono inoltre introdotte le seguenti novità:</p> <p>- viene estesa la detrazione del 50%, fino al 31/12/2021, per le spese antisismiche effettuate in zona sismica 1/2/3 su costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, che può essere ripartita in 5 anni; se i lavori eseguiti comportano il passaggio del fabbricato ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta per il 70%; se invece comportano il passaggio di due classi di rischio inferiore, la detrazione spetta per l'80%.</p>	<p>c. 2-3</p>

<p>Se tali lavori vengono eseguiti su parti comuni di condomini, le percentuali aumentano rispettivamente al 75% ed all'85%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le detrazioni del 65% (risparmio energetico), effettuate sulle parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la proroga della detrazione è stata disposta per 5 anni (dal 2017 al 2021), con la possibilità di beneficiare di percentuali di detrazione maggiori e pari al: <ul style="list-style-type: none"> • 70%, se l'ammontare della superficie dell'edificio interessata dall'opera di efficientamento energetico è superiore al 25%; • 75%, se l'opera è destinata a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva delle parti comuni condominiali, conseguendo almeno una qualità media, determinabile secondo le disposizioni del D. M. del 26 giugno 2015. - in caso di lavori su parti comuni condominiali, i condòmini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. La detrazione non è però cedibile ad istituti di credito e ad intermediari finanziari; - si segnala che in caso di acquisto di mobili usufruendo del "bonus mobili", è possibile effettuare il pagamento con bonifico normale oltre a quello solito "per ristrutturazioni" (circ. 7/E del 2016). 	
RITENUTE CHE IL CONDOMINIO DEVE VERSARE ALL'APPALTATORE DI OPERE E SERVIZI	
<p>Viene disposto che il condominio versi le ritenute del 4% dovute su lavori di appalto per opere e servizi, quando le ritenute stesse raggiungono l'importo di € 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, anche qualora non sia stato raggiunto l'importo di € 500. Il versamento va effettuato mediante conto corrente bancario o postale.</p>	c. 36
ALIQUOTA PREVIDENZIALE SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS	
<p>A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25 per cento.</p>	c. 165
SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE ED ENTI NON COMMERCIALI SENZA SCOPO DI LUCRO	
<p>Per le Associazioni sportive dilettantistiche e gli enti <u>senza scopo di lucro</u> viene aumentata da 250 a 400 mila euro la soglia massima annuale dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, <u>rispettando la quale è consentita la fruizione dei benefici fiscali previsti dalla Legge n. 398/1991.</u> La nuova soglia, ai fini delle imposte sui redditi, permetterà la determinazione forfetaria del reddito imponibile degli enti in oggetto, applicando un coefficiente di redditività del 3% ai proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali. Sono esclusi dalla novità le Fondazioni e tutti gli enti non commerciali che non abbiano una natura giuridica di "Associazione".</p>	c. 50
DETRAIBILITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA	
<p>Viene aumentato a € 564 per il 2016, a € 717 per il 2017, a € 786 per il 2018 ed a € 800 euro dal 2019 in poi, l'importo massimo – per alunno o studente – per il quale è possibile detrarre ai fini Irpef il 19% delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, scuole del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.</p>	c. 617
BONUS BABY SITTER	
<p>Viene prorogata anche per il 2017 e per il 2018, la possibilità per la madre lavoratrice dipendente (pubblica o privata), o iscritta alla gestione separata, di richiedere, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi e in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un voucher da utilizzare per l'acquisto di servizi di <i>baby-sitting</i> o per i servizi per l'infanzia erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati. Tale beneficio è riconosciuto anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.</p>	c. 356-357

DECRETO LEGGE n. 193/2016

SCIOGLIMENTO DI EQUITALIA E AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE		
<p>Viene previsto lo scioglimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia; le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle Entrate e verranno svolte, dal 1° luglio 2017, dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze e al monitoraggio dell'Agenzia delle entrate. Il nuovo ente subentra quindi, nei rapporti giuridici attivi e passivi, oltre che processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione, abilitato ad operare attraverso le procedure della riscossione tramite ruolo.</p>		Art. 1
TRASMISSIONI TELEMATICHE DELLE OPERAZIONI IVA (EX SPESOMETRO) E DELLE LIQUIDAZIONI IVA ABROGAZIONE DELLE COMUNICAZIONI BLACK LIST/INTRASTAT ACQUISTI NUOVO TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA ABROGAZIONE DELL'INVIO DELLE OPERAZIONI DI ACQUISTO DA SAN MARINO		
<p>Trasmissione dei dati delle operazioni iva: per gli anni 2017 e seguenti, in sostituzione dello spesometro, viene introdotto un nuovo obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, dei dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, di quelle ricevute e registrate, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. L'invio relativo al secondo trimestre viene posticipato al 16 settembre, mentre quello relativo al quarto trimestre andrà effettuato entro il mese di febbraio successivo. <u>Per il primo anno di applicazione (2017)</u> la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017. I dati da trasmettere sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; - la data ed il numero della fattura; - la base imponibile; - l'aliquota applicata; - l'imposta; - la tipologia dell'operazione. <p>Vengono esonerati dall'effettuazione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, i produttori agricoli situati nelle zone montane, esentati dal versamento dell'Iva e dagli obblighi documentali e contabili connessi.</p> <p>Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.: oltre all'invio dei dati delle operazioni Iva, come appena descritto, i contribuenti sono tenuti a trasmettere trimestralmente, ed entro gli stessi termini e modalità in precedenza indicati, i dati contabili <u>riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva</u>, anche se risultano a credito. Sono esonerati da tale adempimento i soggetti passivi Iva non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (es. soggetti che effettuano solo operazioni esenti, soggetti minimi, Enti non commerciali in regime L.398/91, produttori agricoli con volume d'affari inferiore a € 7.000).</p> <p>Si riporta qui sotto una tabella con le scadenze degli invii vevoli sia per i dati delle fatture che per i dati delle liquidazioni iva:</p>		Art. 4 Art. 7-querter
<u>Trimestre di riferimento</u>	<u>Scadenza comunicazione 2017</u>	<u>Scadenza comunicazione 2018 e anni successivi</u>
1° TRIMESTRE (gen/feb/mar)	<u>25/07/2017</u>	<u>31/05</u>
2° TRIMESTRE (apr/mag/giu)		<u>16/09</u>
3° TRIMESTRE (lug/ago/set)	<u>30/11/2017</u>	<u>30/11</u>
4° TRIMESTRE (ott/nov/dic)	<u>28/02/2017</u>	<u>28/02</u>

<p>Sanzioni: in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture si prevede la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione nei quindici giorni successivi, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.</p> <p>In conseguenza dei nuovi adempimenti, dal primo gennaio 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>non vanno più inviate</u> le comunicazioni, presentate in via telematica, degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e servizi (<u>intrastat acquisti</u>); rimane invece l'obbligo di presentare gli elenchi delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi resi; si segnala inoltre che va comunque effettuata la trasmissione telematica – entro il prossimo 25 gennaio 2017 – degli elenchi riepilogativi (Modelli INTRA-2) relativi agli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, riferiti al quarto trimestre e al mese di dicembre dell'anno 2016; - sono abrogate, <u>già per i dati relativi all'esercizio 2016</u>, le comunicazioni all'Agenzia delle entrate delle operazioni effettuate con i <u>Paesi <i>black list</i></u> di importo complessivo annuale superiore a 10.000 euro; - <u>diventa obbligatorio presentare la dichiarazione iva annuale in modo autonomo con le seguenti scadenze: entro il mese di febbraio per l'anno d'imposta 2016 ed entro il 30 aprile per il periodo d'imposta 2017 e successivi;</u> - è abrogata, a partire dall'anno d'imposta 2016, la comunicazione annuale dati iva. - <u>IMPORTANTE: lo spesometro relativo ai dati dell'anno d'imposta 2016 va comunque inviato entro le due solite scadenze: 10 aprile 2017 per i contribuenti mensili e 20 aprile 2017 per i trimestrali.</u> <p>Ai soggetti che effettueranno le comunicazioni predette verrà concesso, ai fini dell'adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a € 100. Il credito spetta solo ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 50.000.</p> <p><u>Infine viene abrogato l'adempimento, con decorrenza per le annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017, relativo alla comunicazione telematica mediante il modello polivalente - quadro SE, degli acquisti da San Marino senza addebito di imposta.</u> L'ultima comunicazione andrà quindi effettuata entro il 31/01/2017 con riferimento alle fatture ricevute (in originale, munite del visto apposto dall'ufficio tributario della Repubblica di San Marino e rilasciate dal cedente sammarinese) entro il 31 dicembre 2016 (che possono essere annotate nel registro delle fatture emesse entro il 15 gennaio, ma con riferimento al mese di dicembre 2016).</p>	
<p style="text-align: center;">SCELTA DELL'ANNO IN CUI SCOMPUTARE LE RITENUTE D'ACCONTO</p> <p>Viene data la possibilità di scegliere quando scomputare le ritenute (comprese quelle inerenti i rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento) operate nell'anno successivo a quello di competenza (purché siano state però operate antecedentemente alla presentazione della dichiarazione, ovvero prima del 30/09): si potranno quindi scomputare dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, in alternativa, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate.</p>	Art. 5
<p style="text-align: center;">ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI</p> <p>Si prevede la definizione agevolata delle somme affidate ad Equitalia o ad altri Enti della Riscossione dal 2000 al 2016 e per le quali la stessa ha notificato una cartella esattoriale (anche riferita a tributi locali di competenza di Comuni, Province, ecc.).</p>	Art. 6 e 6-ter

<p>L'adesione a tale istituto che dovrà avvenire tramite la presentazione dell'istanza all'Ente della Riscossione entro il 31 marzo 2017, comporterà il solo pagamento delle somme dovute, <u>escludendo sanzioni ed interessi di mora</u>, oltre al blocco delle procedure esecutive in corso.</p> <p>La definizione agevolata comporterà la rinuncia all'eventuale contenzioso in corso in qualsiasi grado di giudizio sia pendente.</p> <p>L'ammontare complessivo delle somme dovute dovrà essere corrisposto o in unica soluzione oppure in un massimo di cinque rate entro il 30 settembre 2018 (con interessi al 4,5% annuo sulla rate successive alla prima).</p> <p>Il mancato pagamento, ovvero insufficiente o tardivo versamento anche di una sola rata, farà decadere l'agevolazione e pertanto saranno dovute tutte le somme presenti nella cartella originale al netto di eventuali rate pagate.</p>	
<p style="text-align: center;">NUOVI INDICI DI PREMIALITA' E SOPPRESSIONE STUDI DI SETTORE</p> <p>A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, saranno individuati degli indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili. La premialità può configurarsi anche nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti.</p> <p>Contestualmente all'adozione degli indici predetti, cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore</p>	Art. 7-bis
<p style="text-align: center;">ACCERTAMENTI BANCARI E PRESUNZIONI</p> <p>Nell'ambito degli accertamenti bancari, per i prelievi o le riscossioni di importo superiore a 1.000 euro giornalieri, e comunque a 5.000 euro mensili, <u>effettuati dalle imprese</u>, scatta la presunzione di evasione e tali importi sono posti come ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti, <u>qualora non si indichi il soggetto beneficiario e se detti importi non risultino dalle scritture contabili</u>.</p>	Art. 7-quater
<p style="text-align: center;">SPESE DI VIAGGIO ANTICIPATE AL PROFESSIONISTA DAL COMMITTENTE</p> <p>Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, le spese di viaggio e trasporto sostenute direttamente dal committente <u>non costituiscono compensi in natura per il professionista</u>. Viene quindi esteso a tali spese il regime fiscale già in vigore per le spese di alimenti e bevande sostenute direttamente dal committente.</p>	Art. 7-quater
<p style="text-align: center;">NOTIFICA VIA PEC DEGLI ATTI FISCALI E DELLE CARTELLE E DEGLI ATTI CATASTALI</p> <p>A far data dall'01/07/2017, la notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti, alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti agli albi o elenchi istituiti con legge, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi Pec (http://www.inipe.gov.it). Per i soggetti non obbligati ad avere una casella pec, viene permesso il recapito dell'avviso presso una casella (anche appartenente ad un soggetto diverso) dagli stessi comunicata.</p>	Art. 7-quater
<p style="text-align: center;">TERMINE PER LA CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE</p> <p>Viene posticipato al 31 marzo, il termine entro il quale le certificazioni uniche devono essere consegnate agli interessati. Le certificazioni vanno inviate a cura dei soggetti che sono obbligati ad operare le ritenute alla fonte a titolo di imposte sui redditi, oppure a titolo di contributi obbligatori. Tale novità si applica a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.</p>	Art. 7-quater
<p style="text-align: center;">TAX DAY</p> <p>Viene posticipata dal 16 giugno al 30 giugno la data entro la quale effettuare il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni trasparenti. Il versamento dell'imposta sul reddito delle società (Ires) e dell'Irap viene fissato all'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, modificando quindi il precedente termine finale del giorno 16 del sesto mese successivo.</p>	Art. 7-quater

<p>Le modifiche decorrono dal 1° gennaio 2017. Rimane comunque possibile effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% entro il trentesimo giorno successivo ai termini predetti.</p>	
CEDOLARE SECCA E MANCATA PROROGA DEL CONTRATTO: SANATORIA OPZIONI FISCALI E RINNOVO TACITO, SALVO REVOCA	
<p>La mancata presentazione della comunicazione relativa alla <u>proroga del contratto di locazione non comporta la revoca dell’opzione per la cedolare</u>, se il contribuente ha mantenuto un comportamento fiscale coerente con il regime della cedolare, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.</p> <p>Viene disposto che alcune opzioni esercitabili per i diversi regimi fiscali contenuti nel DPR 917/86, si intendono tacitamente prorogate oltre il loro limite, previsto nei differenti casi, a meno che non intervenga l’espressa revoca da parte del soggetto interessato. Un esempio di tali regimi è quello per la trasparenza fiscale.</p>	Art. 7-quater
MODELLO F24 CARTACEO PER VERSAMENTI SOPRA I 1.000 EURO	
<p>I soggetti non titolari di partita Iva, possono nuovamente effettuare pagamenti superiori a 1.000 euro, utilizzando il modello F24 in forma cartacea.</p>	Art. 7-quater
INNALZAMENTO DELLA SOGLIA PER L’APPOSIZIONE DEL VISTO IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO IVA	
<p>Viene innalzato a € 30.000 il limite oltre il quale, per chiedere a rimborso il credito iva annuale e trimestrale, è obbligatoria:</p> <p>a) l’apposizione del visto nella dichiarazione iva e nel modello TR;</p> <p>b) il rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito al possesso di specifici requisiti economico-patrimoniali.</p> <p>Si ricorda che l’obbligo sorge quando la somma delle richieste (annuali e trimestrali) supera la soglia indicata.</p> <p>Rimane invece fissato a € 15.000 il limite oltre il quale va apposto il visto per la richiesta di utilizzo in compensazione orizzontale (cioè con debiti relativi ad altri tributi o contributi) del credito annuale; non c’è obbligo di visto invece per l’utilizzo in compensazione del credito iva trimestrale.</p>	Art. 7-quater
CESSAZIONE D’UFFICIO DELLE PARTITE IVA INATTIVE	
<p>Si prevede la chiusura d’ufficio, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle partite Iva dei soggetti che risultano non avere esercitato nelle tre annualità precedenti alcuna attività di impresa, artistica o professionale. Si prevede una comunicazione preventiva ai titolari e l’eliminazione della sanzione per mancata chiusura della partita iva.</p>	Art. 7-quater

ALTRE NOVITA’

NUOVO MODELLO PER LE DICHIARAZIONI D’INTENTO UTILIZZATE DAGLI ESPORTATORI ABITUALI	
<p>L’Agenzia Entrate con il provvedimento indicato ha introdotto un nuovo modello di dichiarazione d’intento, per gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per le operazioni da effettuare a partire dall’01/03/2017. Fino a quella data dovrà essere utilizzato il modello attualmente in vigore. Il nuovo modello si differenzia da quello attuale per la soppressione dei campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da”. Pertanto, l’esportatore abituale nella compilazione del nuovo modello potrà scegliere tra le due opzioni rimanenti, ovvero:</p> <p>- il campo 1, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo;</p>	Provv. 02/12/2016

<p>- il campo 2, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell'importo ivi indicato.</p> <p>L'Agenzia informa, con risoluzione n.120/2016, che il modello attuale, se utilizzato dal 01/01 al 28/02/2017, resta valido anche per tutto il resto del 2017, ma solo se non sono stati compilati i campi 3 e 4 soppressi con il nuovo modello; in caso contrario, andrà compilata una nuova dichiarazione utilizzando il nuovo modello.</p> <p>Si avvertono infine gli operatori che va posta attenzione alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza Iva, da parte del soggetto che riceve la dichiarazione (fornitore), importo che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento al campo 2 "operazioni fino a concorrenza di euro".</p>	
<p style="text-align: center;">FATTURAZIONE ELETTRONICA – PORTALE DEDICATO SUL SITO DELL'AGENZIA ENTRATE</p> <p>Informiamo che dal 01/01/2017 è completamente operativo il nuovo portale dell'Agenzia Entrate dedicato alla fatturazione elettronica sia verso la Pubblica Amministrazione che verso tutti i soggetti privati con partita Iva; l'accesso ed utilizzo può essere effettuato da qualsiasi soggetto titolare di partita Iva (imprese, professionisti, ecc.). Il servizio permette tre tipologie di servizi gratuiti, che possono essere utilizzati anche separatamente fra di essi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>generazione</u> fattura ed invio al sistema di interscambio che la trasmetterà al destinatario; 2. <u>trasmissione</u> di una fattura già creata esternamente, con apposito programma software, in formato .xml; 3. <u>conservazione</u> di una fattura (e relativi file di notifica) già creata e firmata digitalmente esternamente. <p>L'accesso al servizio può essere effettuato <u>alternativamente</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) con le credenziali Entratel/Fisconline di accesso ai servizi telematici dell'Ag. Entrate; b) con il codice "SPID" che permette a cittadini ed imprese di accedere con un unico login a tutti i servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese aderenti; c) con firma digitale/smart card, essendo già abilitati ai servizi telematici Entratel/Fisconline. <p>Il link per l'accesso ai servizi ed a tutte le informazioni sulle funzionalità degli stessi è il seguente: https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/</p>	<p>D.Lgs. 127/2015 c.1</p>
<p style="text-align: center;">730 PRECOMPILATO – ULTERIORI SOGGETTI OBBLIGATI A TRASMETTERE I DATI</p> <p>Viene prevista l'estensione dell'obbligo di inviare i dati (relativi già all'esercizio 2016) al Sistema Tessera Sanitaria anche: alle parafarmacie, agli iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, agli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico ed agli iscritti agli albi professionali dei veterinari.</p>	<p>D.M. 01/09/2016</p>
<p style="text-align: center;">SOPPRESSIONE DI ALCUNI CODICI TRIBUTO PER I PAGAMENTI CON F24</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha emanato il 17 marzo scorso una risoluzione, la n. 13/2016, con la quale vengono soppressi a far data dal 01/01/2017 alcuni codici tributo per pagamenti da effettuare con F24. Tali pagamenti dovranno essere effettuati utilizzando altri codici già esistenti. I più importanti codici soppressi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1004 (ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente); i pagamenti andranno effettuati dal 01/01/2017 utilizzando il codice 1001; - 1038 (ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza); i pagamenti dal 01/01/2017 andranno effettuati con il codice 1040. <p>Dall'1 gennaio 2017, quindi, non potranno essere presentati modelli F24 con i vecchi codici tributo, anche se relativi ad importi relativi al mese di dicembre, poiché soppressi.</p> <p>La risoluzione contenente una tabella con tutti i tributi, si può scaricare dal seguente link internet: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Risoluzioni/Archivio+risoluzioni/Risoluzioni+2016/Marzo+2016+Risoluzioni/</p>	<p>Risol. 13/2016</p>
<p style="text-align: center;">SAGGIO INTERESSI LEGALI 2017</p> <p>Viene ridotta la misura degli interessi legali dallo 0,2 per cento annuo, misura applicabile per l'anno 2016, allo 0,1 per cento, con effetto dal 1° gennaio 2017.</p>	<p>D.M. 07/12/2016</p>

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA